Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 5 novembre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 5 NOVEMBRE 1957:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1957, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(6163)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1957, n. **1026**.

Istituzione di una Deputazione di storia patria per la Lucania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Deputazione di storia patria per la Calabria e la Lucania, con sede in Reggio Calabria, di cui alla tabella *A* del regolamento per le Deputazioni di storia patria, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176, è limitata alla Calabria e comprende le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 2.

La Deputazione di cui all'art. 1 assume la denominazione di « Deputazione di storia patria per la Calabria » e ha sede in Reggio Calabria.

Art. 3.

E' istituita, con sede in Potenza, la « Deputazione di storia patria per la Lucania », comprendente le province di Matera e Potenza.

Art. 4.

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di storia patria per la Calabria e della Deputazione di storia patria per la Lucania saranno stabilite da statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Con l'approvazione degli statuti, di cui al precedente art. 4, cesseranno di aver vigore le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.* E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 21 ottobre 1957, n. **1027**.

Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento, di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Art. 3.

L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale ».

Art. 4.

All'ultimo comma dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria ».

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Disposizioni transitorie

Art. 6.

I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1957.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957.

Art. 7.

I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 marzo 1958 e dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre 1958.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 ottobre 1957, n. **1028.**

Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è modificato come segue:

Il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I decreti con cui è conferita la pensione di guerra sono revocabili o modificabili quando ricorrano i casi contemplati dall'art. 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e nei termini previsti da detto articolo.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione degli assegni o della pensione ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo art. 110 ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto specificato dal precedente art. 44 ».

Art. 2.

Le modificazioni delle posizioni pensionistiche intervenute a norma degli articoli 98 e 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nel periodo che va dal 1° settembre 1950 alla data di pubblicazione della presente legge, possono essere sottoposte a riesame su domanda degli interessati. Il Ministro per il tesoro delibera definitivamente su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale.

Art. 3.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957.

Rettifica all'elenco delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Reggio Emilia, approvato con regio decreto 16 agosto 1912, n. 4856;

Ritenuto che ai numeri 72, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86 e 87, figurano erroneamente iscritti alcuni canali e cavi che appartengono al Demanio patrimoniale dello Stato, per cui essi vanno radiati da detto elenco;

Vista la distinta nella quale tali canali e cavi risultano particolarmente descritti:

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 923 del 14 maggio 1954;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Dall'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Reggio Emilia sono radiati i canali e cavi che appartengono al Demanio patrimoniale dello Stato, giusta l'unita distinta vistata dal Ministro proponente, ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957
Registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 254

Distinta contenente i canali e cavi, in provincia di Reggio Emilia, che pur appartenendo al Demanio patrimoniale dello Stato si trovano erroneamente inscritti nell'elenco delle acque pubbliche approvato con regio decreto 16 agosto 1912, n. 4856.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Cavo Guazzatore o Fossetta, influente n. 62 (n. 72 elenco acque pubbliche)	Crostolo	Reggio Emilia	Tutto il suo corso
2	Fossetta di Roncocesi, influente n. 62 (n. 72 elenco acque pubbliche)	Cavo Guazzatore	Id.	Id.
3	Canale di San Giacomo, influente n. 62 (n. 78 elenco acque pubbliche)	Cavo Cava	Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano	Dallo sbocco alla via Emilia
4	Cavo o rio Giarola, influente n. 78 (n. 79 elenco acque pubbliche)	Cava	Cadelbosco Sopra, Reggio Emilia	Tutto il suo corso
5	Cavo Bandirola, influente n. 78 (n. 80 elenco acque pubbliche)	Id.	Reggio Emilia, Bibbiano, Montecchio	Dallo sbocco alla via Emilia
6	Canale Nuovo, influente n. 82 (n. 83 elenco acque pubbliche)	Canalazzo Castelnovese	Castelnuovo Sotto, Campegine	Tutto il suo corso
7	Canale Vecchio, influente n. 83 (n. 84 elenco acque pubbliche)	Canale Nuovo	Campegine, Castelnuovo Sotto	Id.
8	Canale del Lago, influente n. 84 (n. 85 elenco acque pubbliche)	Canale Vecchio	Campegine	Id.
9	Canale Rubino, influente n. 63 (n. 86 elenco acque pubbliche)	Canale Nuovo	Campegine, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza	Dallo sbocco alla via Emilia
10	Scolo o Cavo Fontana, influente n. 84 (n. 87 elenco acque pubbliche)	Canale del Lago e poi Canale Vecchio	Campegine, Sant'Ilario d'Enza	Tratto compreso fra lo sbocco e il confine fra i comuni di Sant'Ilario e Campegine

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(5912)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1957.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Società italiana per il traforo del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1953;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, approvato con decreto interministeriale in corso di emanazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, conformemente all'art. 10 dello statuto predetto, alla nomina di sei membri del Consiglio di amministrazione della suddetta Società rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

Viste le designazioni dei Dicasteri interessati, anche quanto alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Società stessa;

Decreta:

A comporre il Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, sono nominatti quali consiglieri i seguenti signori:

Ambasciatore Francesco Jacomini di San Savino, in qualità di presidente;
dott. Giovanni Rivano;
ing. Aldo Fraschetti e ing. Mario Andreucci;
dott. Ugo Bernieri;
dott. Renato De Zerbi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1957

ZOLI

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1957.

Determinazione dei contributi da corrispondersi al Consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 27 settembre 1956, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1957 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1957 deliberato dal Consiglio dell'Ente, nella riunione del 27 settembre 1956;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1957 è stabilito in L. 0,63 per ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1955.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativa all'esercizio 1957.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1957 è stabilita in complessive lire 1.200.000. Il Consiglio del Consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 20 settembre 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

p. *Il Ministro per le finanze*
PIOLA

(6033)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro n. 39436 in data 4 ottobre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Biondo Ettore, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Catanzaro, con il dott. Carolei Valerio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carolei Valerio è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, in sostituzione del signor Biondo Ettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6122)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Perugia n. 36944 in data 11 ottobre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione della signorina Blasi Irma, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Unione dei commercianti di Perugia, con l'avv. Checcarelli Pompeo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione della predetta;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Checcarelli Pompeo, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia, in sostituzione della signorina Blasi Irma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6120)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria n. 55444 in data 9 ottobre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Cifelli Raffaele, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Reggio Calabria, con il dott. Napoli Francesco;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Napoli Francesco, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei coltivatori diretti, della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, in sostituzione del sig. Cifelli Raffaele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6121)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra il rio de Ligie e il rio Natta a valle della Nuova autostrada, sita nell'ambito del comune di Celle Ligure.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 aprile 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 25 maggio 1953;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 10 giugno 1957;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 agosto 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra il rio de Ligie ed il rio Natta, a valle della nuova autostrada, sita nell'ambito del comune di Celle Ligure;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Celle Ligure;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Celle Ligure, confinante a nord, con il tracciato dell'autostrada; ad est, col ramo sinistro del rio Natta, dall'incrocio di questi con l'autostrada fino all'Aurelia; a sud, con la via Aurelia; ad ovest, con rio de Ligie dall'incrocio di questo con l'Aurelia fino all'incrocio con l'autostrada, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Celle Ligure provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1957

p. *Il Ministro* JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto dal verbale n. 28

(*Omissis*).

Il giorno 31 agosto 1955 si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Savona nella sala dell'Ente turismo in piazza del Popolo alle ore 9,30 ed ha esaminato il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

CELLE LIGURE Zona di rio Calan e Pineta Lagorio: riesame.

(*Omissis*).

Celle Ligure:

La Commissione venuta a conoscenza dell'opposizione presentata dal sig. Lagorio, ritiene opportuno che venga mantenuto e rispettato rigorosamente il vincolo a suo tempo imposto e che venga ulteriormente ampliato ai sensi ed effetti dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo le seguenti coerenze;

nord: segue tracciato dell'autostrada;

est: segue il ramo sinistro del rio Natta, dall'incrocio di questi con l'autostrada sino all'Aurelia;

sud: segue il tracciato dell'Aurelia;

ovest: segue il corso del rio de Ligie dall'incrocio di questo con l'Aurelia sino all'incrocio con l'autostrada.

La località proposta per il vincolo presenta le caratteristiche contemplate nell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497; essa costituisce una bellezza panoramica da considerare come quadro naturale, con vari punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico e dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

(*Omissis*).

Il presidente: avv. BARILE Costantino

Il segretario: ing. D'AMBROSIO Domenico

(6099)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pavia n. 24026 in data 15 ottobre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Marcone Idolo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Pavia con il dott. Mandas Franco;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mandas Franco, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia, in sostituzione del sig. Marcone Idolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione doganale sui carnets E.C.S. per campioni commerciali, firmata a Bruxelles il 1° marzo 1956.

L'11 ottobre 1957 è stato depositato in Bruxelles, presso il Ministero belga degli affari esteri lo strumento di ratifica della Convenzione doganale sui carnets E.C.S. per campioni commerciali, firmata a Bruxelles il 1° marzo 1956 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 867.

Conformemente all'art. XXI, la Convenzione suddetta entrerà in vigore nei confronti dell'Italia il 12 gennaio 1958.

(6125)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1957, il ricorso prodotto dal sig. Lolli Bruno, gerente dell'albergo Paradiso in Diano Marina, avverso il decreto del Ministro per le finanze del 3 febbraio 1953, n. 181655, è stato dichiarato inammissibile perchè il Lolli, pur dolendosi dell'operato delle autorità amministrative e della Società italiana autori ed editori e pur lamentando il grave nocumento subito dalla sua azienda a seguito del provvedimento impugnato, non ha dedotto alcun vizio di legittimità dell'atto stesso.

(6127)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

Con decreto Ministeriale n. 3143/1047 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 377) è stata definitivamente determinata in L. 2.850.561,10 (lire duemilioniottocentocinquantamilacinquecentosessantuno e cent. 10), ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Scala Coeli (Cosenza) della superficie di ettari 150.24.80, nei confronti della ditta PALOPOLI Alfredo fu Cesare e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1951, n. 1436, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 del 16 maggio 1957.

(6068)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 3 settembre 1957, n. 3613/1517, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 85) è stato determinato in L. 894.657 (lire ottocentonovantaquattromilaseicentocinquantasette) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 21 giugno 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213 del 15 settembre 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Genzano (Potenza) in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4) al nome della ditta NITTI-VALENTINI Francesco Saverio fu Matteo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 890.000 (lire ottocentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6066)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1957

1 Dollaro USA	624,89
1 Dollaro canadese	650 —
1 Franco svizzero lib.	145,814
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	120,86
1 Fiorino olandese	164,595
1 Franco belga	12,508
100 Franchi francesi	147,855
1 Franco svizzero acc.	142,78
1 Lira sterlina	1750,437
1 Marco germanico	148,705
1 Scellino austriaco	24,022

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Beltiglio di Ceppaloni (Benevento) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Beltiglio di Ceppaloni (Benevento) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Beltiglio di Ceppaloni (Benevento) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(6105)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Morrovalle (Macerata), in liquidazione coatta.

Nella seduta tenutasi il giorno 28 agosto 1957 dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Morrovalle, in liquidazione coatta, con sede nel comune di Morrovalle (Macerata), l'avv. Umberto Testa è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6088)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a ottanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, bandito con decreto Ministeriale in data 11 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 3 ottobre 1955, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei sottonotati giorni:

Venerdì 29 novembre 1957: prova di cultura generale;

Sabato 30 novembre 1957: prova di cultura professionale.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore otto di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(6157)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.